

## **STATUTO**

approvato dal Congresso nazionale Roma 8-9 febbraio 2025

### **Titolo I - Disposizioni Generali**

---

#### **Art. 1 - Denominazione e Sede**

1. È costituita l'Associazione Nazionale "Sinistra per Israele – due popoli due Stati" (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale in via E. De Amicis 17, 20123 Milano.
2. L'associazione può istituire sezioni territoriali, sia in Italia che all'estero, secondo le decisioni del Comitato Direttivo.
3. L'Associazione è regolata dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.

#### **Art. 2 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo con deliberazione del Congresso Nazionale, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

#### **Art. 3 – Indipendenza e principi ispiratori**

L'Associazione non ha alcuna affiliazione partitica, è indipendente da ogni altra organizzazione politica, sindacale e religiosa e si fonda sui principi di democrazia, pluralismo, trasparenza e partecipazione

#### **Art. 4 - Finalità**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e raccoglie il testimone dal gruppo omonimo costituitosi all'indomani della Guerra dei sei giorni.
2. Si prefigge i seguenti obiettivi:
  - a. Sviluppare la conoscenza delle posizioni della sinistra israeliana e della Israele democratica, dei valori del sionismo e la solidarietà nei confronti del “campo della pace” in Israele;
  - b. Contrastare i pregiudizi antiisraeliani, antisionisti e talora perfino antisemiti anche nella sinistra italiana, promuovendo e diffondendo le idee dell'associazione, favorendo il dibattito politico ovunque nella società ed in particolare nella sinistra, diffondendo le istanze delle associazioni internazionali affini; nonché la partecipazione attiva dei cittadini e lo sviluppo di una cultura politica partecipativa sul tema dei “due popoli e due stati” e della pace tra israeliani e palestinesi. Per il contrasto all'antisemitismo aderisce alla completa definizione dell'Ihra con tutti gli esempi inclusi, da utilizzare come supporto e diffondendone la sua conoscenza all'interno della sinistra
  - c. Contribuire alla formazione politica e culturale dei cittadini, soprattutto giovani, attraverso attività di studio, formazione e confronto.

## **STATUTO**

approvato dal Congresso nazionale Roma 8-9 febbraio 2025

### **Titolo II - Associati**

---

#### **Art. 5 - Ammissione**

1. Possono diventare soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani, anche residenti all'estero, e stranieri residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, che abbiano compiuto il 16° anno di età e che condividano i principi e le finalità dell'Associazione e che ne sottoscrivano lo Statuto.

L'iscrizione è individuale.

L'ammissione avviene tramite richiesta scritta; tramite il pagamento della quota associativa annuale (fissata dal Comitato Direttivo ogni anno), e previa accettazione da parte del Comitato Direttivo.

Al momento dell'iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.)

#### **Art. 6 - Diritti degli Associati**

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare attivamente alla vita e alle attività dell'Associazione.
2. Votare e candidarsi per le cariche interne secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
3. Partecipare al Congresso Nazionale e a ogni altra iniziativa, nazionale e locale, dell'Associazione, con diritto di parola e voto.
4. Ricevere le informazioni sulle attività, le decisioni e i bilanci dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Doveri degli Associati**

I soci sono tenuti a:

1. Rispettare lo Statuto e le decisioni degli organi dell'Associazione;
2. Partecipare in modo costruttivo alle attività associative;
3. Versare la quota associativa annuale nei tempi previsti;
4. Promuovere e diffondere i valori e gli obiettivi dell'Associazione.

#### **Art. 8 - Perdita della Qualità di Socio**

La qualità di socio si perde per:

1. Dimissioni volontarie, comunicate per iscritto;
2. Morosità nel pagamento della quota associativa dopo comunicazione formale e oltre dodici mesi
3. Provvedimento di espulsione deliberato dal Comitato dei Garanti per gravi violazioni dello Statuto o per comportamenti lesivi verso l'Associazione;
4. Impossibilità.

## STATUTO

approvato dal Congresso nazionale Roma 8-9 febbraio 2025

### **Titolo III - Organi dell'Associazione**

---

#### **Art. 9 - Organi Sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Il Congresso Nazionale;
2. Il Presidente Nazionale;
3. Il Comitato Direttivo Nazionale;
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Il Collegio dei Garanti;
6. L'Assemblea dei Soci;
7. Le sezioni territoriali.

#### **Art. 10 - Congresso Nazionale**

1. Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocato ogni quattro anni.
2. È composto da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Il Congresso ha le seguenti competenze:
  - a. Approva le linee politiche e programmatiche dell'Associazione;
  - b. Elegge il Presidente, il Comitato Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti;
  - c. Modifica lo Statuto con maggioranza qualificata, pari ai tre quarti dei votanti, i quali devono essere almeno il 40% degli iscritti;
  - d. Delibera su ogni questione di carattere politico e organizzativo;

#### **Art. 11 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica quattro anni. È rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e ne promuove l'azione politica, secondo le direttive del Congresso e del Comitato Direttivo Nazionale.
3. Convoca e presiede il Comitato Direttivo, curando l'esecuzione delle sue deliberazioni
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono assunte dal Vicepresidente, nominato dal Comitato Direttivo.

#### **Art. 12 - Comitato Direttivo Nazionale**

1. Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo dirigente dell'Associazione ed è composto da un numero di membri variabile, stabilito dal Congresso Nazionale, ma non inferiore a 15.
2. Il Comitato Direttivo Nazionale coordina e dirige le attività dell'Associazione in base alle linee politiche approvate dal Congresso.
3. I suoi compiti comprendono:
  - a. Pianificare le attività politiche e organizzative;
  - b. Gestire le risorse economiche e finanziarie;
  - c. Proporre iniziative politiche da sottoporre al Congresso e agli iscritti;
  - d. Nomina un Vicepresidente di fiducia del Presidente per assumerne la funzioni in caso di impedimento e, in caso di impedimento permanente, per assumerne le funzioni fino alla convocazione del congresso;
  - e. Nominare al suo interno un tesoriere;
  - f. Adoperarsi per il rispetto della parità di genere;

Associazione nazionale  
**SINISTRA PER ISRAELE - DUE POPOLI DUE STATI**

**STATUTO**

approvato dal Congresso nazionale Roma 8-9 febbraio 2025

- g. Eleggere tutte le cariche, ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 11, 15, 16 e 17.
- 4. Il Comitato Direttivo Nazionale svolge le altre funzioni indicate dall'art. 14.
- 5. I parlamentari nazionali ed europei iscritti a Sinistra per Israele sono invitati permanenti senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale, oltre a coloro i quali ne sono membri a tutti gli effetti perché eletti dal Congresso.

**Art. 13 - Funzionamento del Comitato Direttivo Nazionale**

- 1. Il Comitato Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dal 30% dei consiglieri.
- 2. Alle sedute del Comitato Direttivo Nazionale possono essere invitate a partecipare senza diritto di voto fino a tre persone in ragione degli argomenti previsti dall'ordine del giorno.
- 3. La convocazione è fatta mediante e-mail con avviso di ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Comitato Direttivo Nazionale è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri.
- 4. Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno.
- 5. Il Comitato Direttivo Nazionale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri anche collegati con mezzi telefonici e/o teleconferenza.
- 6. Le deliberazioni del Comitato Direttivo Nazionale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 7. Il consigliere che non fa pervenire alla sede dell'associazione o in via digitale (mail o forme di comunicazione simili) la giustificazione scritta della sua assenza per due volte nell'esercizio decade automaticamente dall'incarico.
- 8. Venendo meno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo Nazionale, lo stesso decade. In tal caso viene prorogato fino all'elezione dei nuovi organi e occorrerà far luogo alla sua rielezione da parte dell'Assemblea nazionale, convocata ai sensi dell'art. 17.
- 9. Spettano al Comitato Direttivo Nazionale i compiti di gestione dell'Associazione, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso.

**Art. 14. Altre funzioni del Comitato Direttivo Nazionale**

Oltre a quanto indicato dall'art. 12, il Comitato Direttivo Nazionale svolge le seguenti funzioni:

- 1. Cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, tranne le trasformazioni e le fusioni, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Istituto e le modifiche del presente Statuto, materie che competono al Congresso;
- 2. cura l'esecuzione del mandato del Congresso;
- 3. elabora le linee programmatiche e piani per l'attività dell'Associazione alla luce degli indirizzi espressi dal Congresso e garantisce che l'operato dell'Associazione sia sempre ispirato agli scopi e ai valori indicati all'art. 2;
- 4. delibera l'entità delle quote associative per ogni anno di esercizio;
- 5. predispone i bilanci preventivi e consuntivi ai sensi del successivo art.12;
- 6. delibera i regolamenti interni;
- 7. delibera su eventuali dipendenti, e stipula e risolve eventuali contratti di collaborazione e di consulenza;
- 8. costituisce commissioni di lavoro, fissandone la composizione, i compiti, la durata e ne nomina i rispettivi coordinatori;
- 9. nomina i rappresentanti dell'Associazione presso altri enti;

## **STATUTO**

approvato dal Congresso nazionale Roma 8-9 febbraio 2025

10. compie tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e per l'attuazione dei suoi scopi;
11. ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri il compimento di determinati atti in nome e per conto dell'Associazione;
12. Convoca le assemblee nazionali degli iscritti
13. Convoca il Congresso dell'Associazione.

### **Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno o tre membri su decisione del Congresso Nazionale, che li elegge, al pari dei membri supplenti. Dura in carica quattro anni.
2. I membri del Collegio sono incompatibili con altri ruoli Direttivi.
3. Il Collegio vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne garantisce la correttezza amministrativa-contabile.
4. Il Collegio presenta una relazione annuale all'Assemblea dei Soci e al Congresso Nazionale.

### **Art. 16 - Collegio dei Garanti**

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti dal Congresso Nazionale. Gli eletti sono incompatibili con altri ruoli Direttivi.
2. Il Collegio dei Garanti ha il compito di dirimere le controversie interne all'Associazione e di garantire l'osservanza dello Statuto.
3. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono definitive e vincolanti.

### **Art. 17 – Assemblea Nazionale**

1. L'Assemblea Nazionale è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative.
2. L'Assemblea Nazionale viene convocata, con almeno 15 giorni di preavviso, di regola una volta l'anno.
3. L'Assemblea può svolgersi anche nella forma di videoconferenza.
4. L'Assemblea Nazionale è il luogo di discussione e confronto politico dell'Associazione. Discute la relazione del presidente, propone emendamenti, vota eventuali mozioni.
5. Lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale è assicurato da una presidenza formata da iscritti in numero dispari, scelti dal Comitato Direttivo Nazionale o proposti da un numero minimo di iscritti pari al 30% del totale, tenendo conto della rappresentanza di genere.
6. Modifica lo Statuto con maggioranza qualificata, pari ai tre quarti dei votanti, i quali devono essere almeno il 40% degli iscritti.

### **Art. 18 – Sezioni Territoriali**

1. Le Sezioni Territoriali sono gli organi periferici dell'Associazione, costituiti su base regionale o provinciale.
2. Esse promuovono le attività politiche in coerenza con l'attuale statuto dell'Associazione nel territorio informandone il Comitato Direttivo Nazionale.
3. L'Assemblea degli iscritti della sezione nomina un coordinamento e, al suo interno, un coordinatore
4. Le sezioni sono dotate di autonomia finanziaria e redigono un bilancio locale
5. I coordinatori delle sezioni rappresentano l'associazione a livello regionale. Essi coordinano le attività locali e supportano il tesseramento e la mobilitazione regionale.

## STATUTO

approvato dal Congresso nazionale Roma 8-9 febbraio 2025

### **Titolo IV - Risorse Economiche e Patrimonio**

---

#### **Art. 19 - Entrate dell'Associazione**

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

1. Quote associative versate dai soci;
2. Donazioni e contributi volontari;
3. Eventuali finanziamenti pubblici e privati, nel rispetto delle leggi vigenti;
4. Proventi derivanti da attività politiche, culturali e sociali organizzate dall'Associazione.

#### **Art. 20 - Gestione delle Risorse**

1. L'Associazione redige annualmente un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo, ai sensi dell'art. 14, lettera e), previa revisione dei Revisori.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie.

### **Titolo V - Scioglimento dell'Associazione**

---

#### **Art. 21 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei tre quarti dei presenti.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe.

### **Titolo VI - Norme Transitorie e Finali**

---

#### **Art. 22 - Modifiche Statutarie**

1. I Comitato Direttivo eletto dal Congresso di Roma dell'8-9 febbraio 2025 si fa carico di verificare la possibilità di iscrivere Sinistra per Israele nei registri delle associazioni del Terzo Settore

#### **Art. 23 - Modifiche Statutarie**

1. Nella fase preparatoria e fino alla conclusione del congresso nazionale dell'8 e 9 febbraio 2025 le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Comitato Direttivo o da almeno il 30% degli iscritti e sono approvate dal Congresso Nazionale con una maggioranza semplice dei votanti

#### **Art. 24 - Rinvio alle Norme di Legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle normative vigenti in materia di associazioni.
2. Lo statuto entra in vigore dal 1° gennaio 2025.